

Gestione degli adempimenti

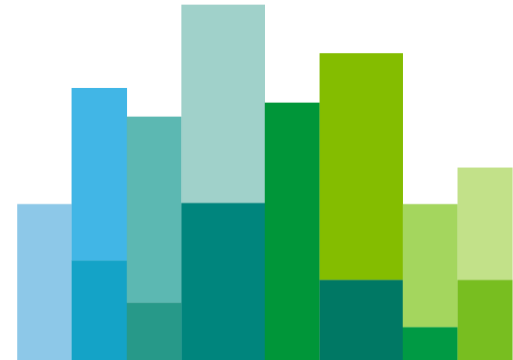
16 gennaio 2024

 Academy

 EURONEXT
CORPORATE SERVICES

 AISCA
ASSOCIAZIONE ITALIANA REGISTRATI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Gestione degli adempimenti



Indice degli argomenti

1. Quadro normativo di riferimento

1.1. Il regime emergenziale

1.2. Il Rappresentante Designato

2. Calendario degli eventi societari e attività propedeutiche

3. Avviso di convocazione ed eventuale integrazione dell'ordine del giorno

4. La Relazione sulle materie all'ordine del giorno

5. La Relazione sul governo societario

6. La Relazione sulla remunerazione

7. Gestione delle tempistiche

Quadro normativo di riferimento

- **Art. 2364 e ss. c.c. e 125-bis e ss. Tuif**
- D.Lgs. 27 gennaio 2010 e D.Lgs. 18 giugno 2012
- **Art 106** del Decreto legge 17 marzo 2020 n 18 (convertito in legge con modifiche 24 aprile 2020 n 27)(Decreto Cura Italia) sulla disciplina delle assemblee
 - Comunicazione Consob 10/04/2020 e FAQ Consob 19 aprile 2020
 - Massime Consiglio notarile di Milano nn. 187 e 188
- Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. **Milleproroghe 2022**) estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società, disposte dall'articolo 106, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.
- Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni da Legge 24 2 2023, n. 14
- **DDL Capitali** - Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti

Art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Con l'avviso di convocazione anche in deroga alle disposizioni statutarie, le società possono prevedere (FACOLTA'/rispetto dei divieti)

- Espressione del voto a distanza (in via elettronica o per corrispondenza) e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, segretario, notaio
- Intervento in assemblea svolto in via esclusiva con il Rappresentante Designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art 135 *novies* Tuf e con mezzi di telecomunicazione
- Il Rappresentante designato (ove anche lo statuto disponga diversamente ovvero se la società ha fatto *opt out*)

Il Rappresentante Designato nel Tuif (art. 135 – undecies Tuif)

- La figura del Rappresentante Designato (RD) è stata introdotta con il D. Lgs. 27/2010 allo scopo di facilitare l'espressione del voto per delega da parte dei soci
- L'utilizzo del RD è subordinato al fatto che la società non abbia fatto **opt out** statutario
- Il RD può essere una persona fisica o giuridica, un soggetto esterno o interno alla società (fermo restando l'obbligo di indicare nel modulo di delega eventuali conflitti di interessi)
- I soci possono conferire al RD, entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (in prima o in unica convocazione), una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno
- Al RD devono essere conferite le deleghe ex art 135 *undecies* Tuf (quindi con istruzioni di voto) e secondo il modulo previsto dal Regolamento Emittenti (art 134 (allegato 5 A))
- La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto (art. 135 – *undecies*, comma 1)

Il Rappresentante Designato (RD)

- Possibilità di esprimere voto difforme nel caso si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante o in caso di modifiche e integrazioni delle proposte di delibera sottoposte all'assemblea

Il Rappresentante Designato nel regime emergenziale

- Le società possono designare il RD per le assemblee ordinarie e straordinarie anche qualora abbia fatto *opt out* nello statuto
- Le società possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'assemblea si svolga esclusivamente tramite RD
- Il RD può essere una persona fisica o giuridica, un soggetto esterno o interno alla società (fermo restando l'obbligo di indicare nel modulo di delega eventuali conflitti di interessi)
- Al RD devono essere conferite le **deleghe** ex art 135 undecies Tuf (quindi con istruzioni di voto) e deleghe ordinarie o sub deleghe ex art 135 novies (se RD in via esclusiva) ma con istruzioni di voto
- Non sussiste la necessità di compilare e sottoscrivere i moduli di delega previsti dal Regolamento Emittenti (allegato 5 A)

DDL Capitali - Art. 11

Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate

Viene prevista la possibilità che gli statuti prevedano che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il **rappresentante designato** dalla società. In tale ipotesi, **non** è peraltro consentita la presentazione di **proposte di deliberazione** in assemblea e il **diritto di porre domande** è esercitato unicamente **prima** dell'assemblea.

- Art. 11 comma 1:
 - Dopo l'articolo 135-undecies del TUF, è inserito il seguente:
« Art. 135-undecies.1. – (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato) – 1. *Lo **statuto** può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. [...]*»
- Art. 11 comma 2:
 - Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al **31 dicembre 2024**.

Calendario degli eventi societari e attività propedeutiche

Calendario eventi societari e attività propedeutiche

- Entro 30 giorni dal termine dell'esercizio sociale precedente (i.e. 30 gennaio), il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per:
- Riunione dell'organo competente di approvazione della **relazione finanziaria annuale**
- Riunione dell'organo competente di approvazione della **relazione finanziaria semestrale**
- Eventuali riunioni dell'organo competente di approvazione delle **informazioni finanziarie periodiche aggiuntive** ex art. 154-ter Tuif, specificando, se del caso, i relativi elementi informativi
- (Facoltà di pubblicare le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive su base volontaria entro quarantacinque giorni dalla chiusura del relativo trimestre di riferimento (art. 82-ter del Regolamento Emittenti)
- Eventuali riunioni dell'organo competente per l'approvazione dei **dati preconsuntivi**
- Eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari

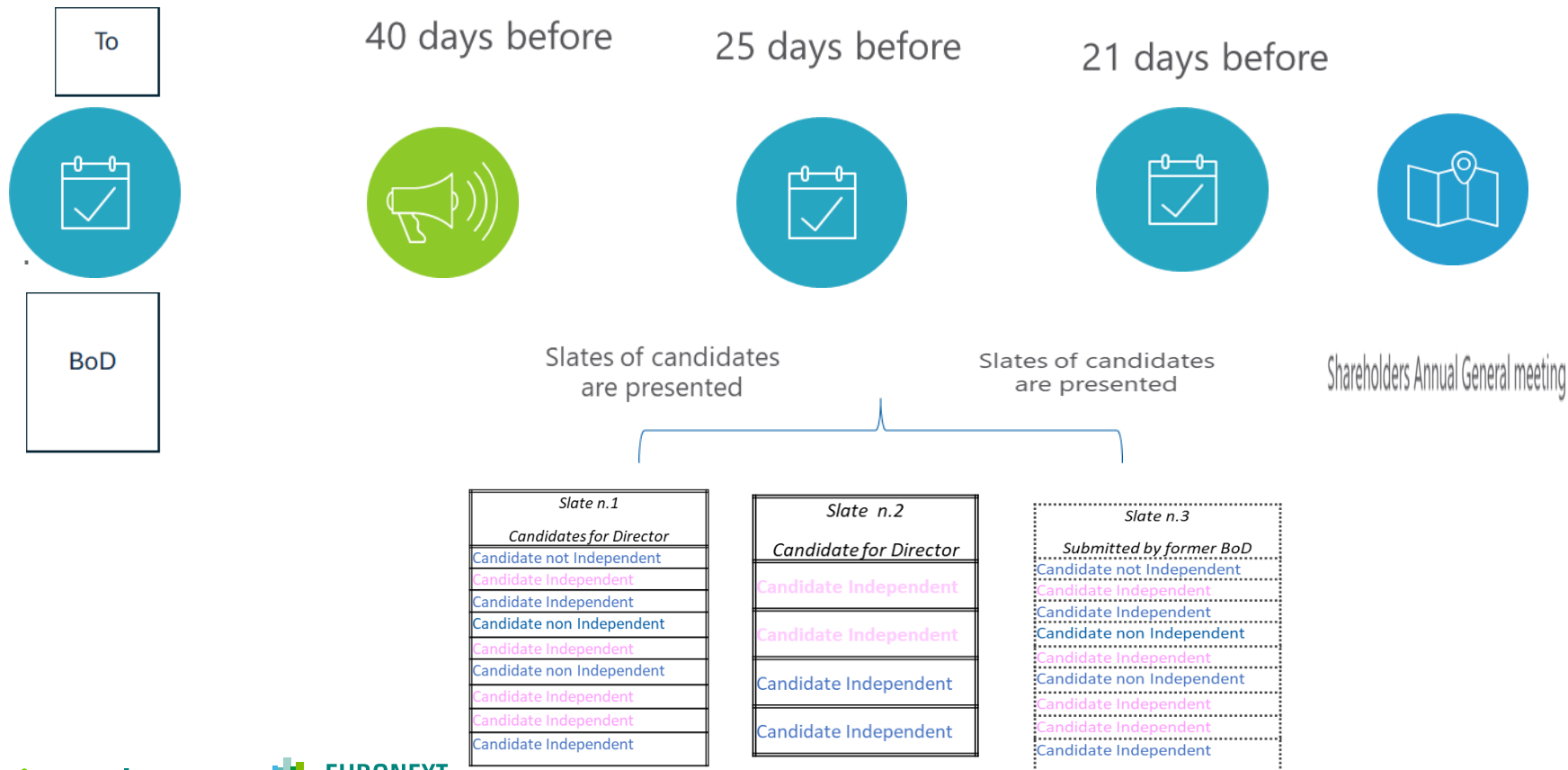
Calendario eventi societari e attività propedeutiche

- L'emittente deve comunicare a Borsa Italiana **ogni successiva variazione** delle informazioni contenute nel calendario e, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, non appena decise, le **date stabilite per gli eventi**
- Inserire, nel comunicato relativo alla proposta di distribuzione del dividendo da parte dell'organo competente, nonché nel comunicato relativo all'approvazione del bilancio,
 - data proposta per lo **stacco del dividendo** (ex date)
 - data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'articolo 83-terdecies del Tuif (record date)
 - data per il pagamento del dividendo (payment date)

Va specificata l'eventuale natura straordinaria del dividendo così come definita nelle Istruzioni

- Comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni
- Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 2.7.1, comma 1 (in applicazione del Regolamento Emittenti Consob - Capo I, Titolo II, Parte III)

Calendario eventi societari e attività propedeutiche



Calendario eventi societari e attività propedeutiche

Attività del CdA di approvazione della Relazione Finanziaria annuale:

- Esito impairment test
- Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato
- Esame e approvazione della relazione sul governo societario e assetti proprietari ed esiti della board review
- Esame e approvazione della relazione sulla remunerazione
- Esame e approvazione della DNF
- Valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del SCIGR
- Relazione illustrativa degli amministratori relativa al piano di acquisto e disposizione delle azioni proprie
- Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
- Convocazione Assemblea dei soci

Avviso di convocazione

I diritti degli azionisti

- La disciplina sui diritti degli azionisti è stata introdotta nella Parte IV, Titolo III, Capo II, del Tuf, dedicata alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati.
- Il decreto 27/2010 ha inciso profondamente sull'organizzazione e sul funzionamento delle assemblee delle società quotate, ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e ha rafforzato le loro prerogative, nell'ottica di valorizzazione dell'assemblea come momento di confronto con il management della società.
- Trasparenza di tutti i documenti (pre-assembleari e post- assembleari)
- Integrazione dell'ordine del giorno
- Diritto di porre domande e obbligo di fornire risposte

Avviso di convocazione ex art.125-bis TUF

- L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il **trentesimo giorno** precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.
- Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al **quarantesimo giorno** precedente la data dell'assemblea.
- Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

Tempistica pubblicazione avviso di convocazione

- 40 giorni per elezione con voto di lista degli organi di amministrazione e controllo
- 30 giorni per i casi ordinari
- 21 giorni per assemblee per la riduzione del capitale per perdite, riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e nomina e revoca dei liquidatori
- 15 giorni per l'assemblea in caso di opa

Modalità di pubblicazione avviso di convocazione

- Pubblicazione sul sito web
- Diffusione tramite SDIR e stoccaggio dell'avviso di convocazione
- Pubblicazione per estratto su quotidiano a diffusione nazionale

Avviso di convocazione

Art. 125-bis, comma 4, Tuf - contenuto dell'avviso

- a) Indicazione del **giorno**, dell'**ora** e del **luogo** dell'adunanza nonché l'elenco delle **materie da trattare**
 - b) Descrizione chiara e precisa delle **procedure** che gli azionisti devono poter rispettare per poter partecipare e votare in assemblea
 - c) Data indicata dall'art. 83-sexies, comma 2, Tuif, con la precisazione che coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e votare in assemblea
 - d) **Modalità** e **termini** di reperibilità del testo integrale delle **proposte di deliberazione**, unitamente alle **relazioni illustrative**, e dei **documenti** che saranno sottoposti in assemblea
 - e) Indirizzo del sito internet ex art. 125-quater Tuf
 - f) Altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni
- d-bis) modalità e termini di presentazione delle liste per organi di amministrazione e controllo

Avviso di convocazione

Indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (1/2)

- Nell'eccezionalità del regime emergenziale, anche in mancanza di apposita clausola statutaria, possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione
- Fuori dal regime emergenziale, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'organo amministrativo può legittimamente indicare nell'avviso di convocazione che l'assemblea si terrà **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione (Massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano del 23/11/2021)
- Possibilità che il presidente e il segretario o il notaio dell'assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (Massima n. 187 dell'11/03/2020)

Avviso di convocazione

Elenco materie da trattare

- Avviso di convocazione è lo strumento e il veicolo per esplicitare le scelte dell'organo amministrativo in merito alla tenuta dell'evento assembleare
- Importante che avviso di convocazione sia formulato in modo tale da indicare in **modo analitico** l'elenco delle materie da trattare, in relazione a ciascuna proposta di delibera e non in modo aggregato
- Risoluzione specifica per destinazione dell'utile dell'esercizio rispetto alla risoluzione sul voto di bilancio
- Risoluzioni specifiche e separate su numero, durata e remunerazione degli organi sociali
- Nomina del Presidente del CdA/CS se previsto dallo statuto

N.B. Stesso principio anche per il modulo di delega, il cui contenuto deve essere coerente con l'avviso di convocazione.

Avviso di convocazione

Elenco materie da trattare

CONSOB COMUNICAZIONE 10/04/2020:

Importante che l'ordine del giorno sia formulato in modo analitico per consentire:

- agli azionisti di votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare
- per le società quotate, tenuto conto che gran parte degli azionisti esprime il voto attraverso un delegato e non partecipa direttamente alle assemblee, risulta oltremodo necessario nella fase attuale in cui sono previste assemblee dove i soci potrebbero esprimere il proprio voto esclusivamente tramite il rappresentante designato

Integrazione dell'ordine del giorno (1/2)

Art. 126 – bis Tuif

I soci che rappresentano, anche congiuntamente, almeno **un quarantesimo del capitale sociale**, hanno il diritto di **integrare l'ordine del giorno** dell'assemblea predisposto dagli amministratori e pubblicato con l'avviso di convocazione.

- **Richiesta:** presentata per iscritto **entro 10 giorni dalla pubblicazione** dell'avviso di convocazione e la domanda deve **indicare gli ulteriori argomenti proposti**.

(Un termine più breve di 5 giorni è previsto per i casi i termini di convocazione dell'assemblea sono ridotti *(es. nel caso dell'assemblea convocata in pendenza di una offerta pubblica di acquisto per autorizzazione di misure difensive)*).

- **15 giorni prima** dell'assemblea, è data notizia delle integrazioni dell'ordine del giorno nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione

(7 gg. in caso di assemblea convocata per approvazione di misure difensive in presenza di OPA)

Integrazione dell'ordine del giorno (2/2)

- I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una **relazione** sulle materie di cui essi propongono la trattazione.
- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1.
- L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, tramite stoccaggio, pubblicazione sul sito web e diffusione del CS contenete l'annuncio della messa a disposizione

Diritto a presentare nuove proposte di delibera

- Art. 126-bis, comma 1, ultimo cpv., Tuif prevede altresì che «Colui a cui spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea».
- Nel caso di assemblea tenuta esclusivamente per il tramite del RD, non è possibile presentare proposte di delibera direttamente in sede assembleare né tramite il RD per le seguenti ragioni:
- al RD possono essere conferite esclusivamente **deleghe con istruzioni di voto** ex art. 135-undecies Tuif e **non proposte** su materie all'ordine del giorno
- Non è possibile che il socio (tramite delega o sub-delega) presenti proposte di delibera sulle materie all'OdG senza che nessun altro socio, al di fuori del proponente, possa esprimere il voto su tali proposte, non essendo le stesse rese preventivamente note
- È necessario che TUTTE le proposte di deliberazioni siano rese note ai soci prima dell'adunanza assembleare affinché su di esse possano esprimersi gli azionisti attraverso la delega al rappresentante designato (e in tempo utile per l'eventuale aggiornamento del relativo modulo di delega)

Diritto a presentare nuove proposte di delibera

Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020 e Q&A in merito alle assemblee delle società con azioni quotate

- Al fine di consentire la presentazione delle proposte di delibera da parte degli azionisti, le società possono prevedere nell'**avviso di convocazione**
 - un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera sulle materie all'OdG
 - un adeguato termine per la pubblicazione di dette proposte sul sito internet della società
- Molte società hanno individuato come termine (15 giorni antecedenti la data dell'assemblea) termine mutuato da quello previsto dall'art. 126-bis, comma 2, Tuif per la pubblicazione delle proposte di delibera sulle materie all'OdG presentate da minoranze qualificate titolari di almeno un quarantesimo del capitale sociale

Documenti e relazioni (1/3)

Le società devono pubblicare ex artt. 125 ter e quater Tuf:

- le relazioni sulle materie all' odg (a forma libera salve le previsioni codicistiche e quelle regolamentari)
- i documenti che saranno sottoposti all'assemblea
- i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e per il voto per corrispondenza (ove previsto) o le modalità per ottenerli in forma cartacea
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso

Documenti e relazioni (2/3)

Modalità di pubblicazione delle relazioni:

- Sito internet della società diffusione, stoccaggio e deposito ex artt 65 quinquies sexies e septies del Regolamento Emittenti (cfr art 84 ter RE)

Tempistiche:

- entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno (art 125 ter comma 1 Tuf)
- tempistiche differenziate come conseguenza della moltiplicazione dei termini per la pubblicazione dell'avviso di convocazione

Documenti e relazioni (3/3)

- Nel caso di assemblea per l'elezione con voto di lista degli organi di amministrazione e controllo, occorrerà pubblicare **40 giorni prima dell'assemblea** la relazione sull'elezione dei componenti degli organi, mentre le relazioni collegate (per esempio su durata, numero e remunerazione) possono essere pubblicate 30 giorni prima (salva la possibilità di anticipare)
- Resta ferma la clausola di salvaguardia di cui all'art 125 ter comma 2 Tuf (termini previsti da altre disposizioni di legge per esempio relazione sulla remunerazione almeno 21 gg prima dell'assemblea ex art 123 ter Tuf, relazione acquisto azioni proprie 21 gg prima dell'assemblea ex art 73 Reg Emittenti)
- Può essere utile pubblicare sul sito informazioni sulle differenti tempistiche di pubblicazione della documentazione pre-assembleare (come già alcune società fanno) ciò, alla luce della moltiplicazione dei termini, agevola investitori istituzionali e proxy advisors

Documenti e relazioni (3/3)

Riferimento normativo	Documento	Tempistica
Art. 154-ter Tuf Art. 77 RE	Relazione finanziaria annuale	- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio messa a disposizione del pubblico - Tra la suddetta pubblicazione e la data dell'assemblea intercorrono non meno di 21 giorni
Art. 154-ter Tuf	Relazione finanziaria annuale	Almeno 15 giorni prima della pubblicazione, il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale
Art. 77, co. 2-bis, RE	Ultimo bilancio delle controllate o prospetto riepilogativi	Almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea
Art. 14 D.lgs. 39/2010 Artt. 3, comma 10 Art. 5 D. Lgs. 254/2016 Art. 2 Reg. Consob comunicazione DNF	DNF	Congiuntamente alla relazione sulla gestione
Art. 123-bis Tuf	Relazione sulla corporate governance	Congiuntamente alla relazione sulla gestione
Art. 123-ter Tuf	Relazione sulla remunerazione	Almeno 21 giorni prima dell'assemblea
Artt. 2357 e ss. c.c. Art. 132 Tuf Art. 144-bis, co. 2, RE	Relazione acquisto azioni proprie	21 giorni prima dell'assemblea
Artt. 114-bis e 125-ter, c. 5 Tuf Art. 84-bis RE Artt. 65-bis e ss. RE	Piano di compensi basati su strumenti finanziari	Entro il termine dell'avviso di convocazione dell'assemblea che delibera in merito ai piani di compensi

Diritto di porre domande

Prima dell'assemblea (art 127 ter)

- I soci (coloro cui spetta il diritto di voto) hanno il diritto di porre domande anche prima dell'assemblea sulle materie poste all'ordine del giorno
- La società ha l'obbligo di rispondere al più tardi entro l'assemblea
- L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società cut off date
- **cinque giorni** di mercato aperto **precedenti** la data dell'assemblea in prima o unica convocazione
- **record date**, ma la società deve rispondere almeno **due giorni** prima qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca la risposta almeno due giorni prima dell'assemblea

Diritto di porre domande

Durante l'assemblea

- I soci possono sempre porre domande in assemblea sulle materie poste all'ordine del giorno
- Discussione e regolare svolgimento dell'assemblea poteri del presidente e regolamento assembleare

Diritto di porre domande ex art. 127 ter

Partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF

- Prevedere per la presentazione delle domande il termine di sette giorni di mercato aperto prima dell'assemblea, valutando la possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della società per rispondere, così da fornire tali risposte prima della scadenza del termine per conferire o revocare la delega al RD.

Consob Comunicazione 10/04/2020

Avviso di convocazione

Art. 125-bis, comma 4, Tuf - contenuto dell'avviso

d-bis) modalità e termini di presentazione delle liste per organi di amministrazione e controllo

- Precisare che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista, richiamando le modalità e i termini previsti dallo statuto e dalla normativa vigente
- indicare la percentuale per la presentazione delle liste e se diversa da quella indicata dallo statuto (cfr. Determinazione Consob)
- indicare tempistica per presentazione liste (25 giorni ante assemblea)
- precisare, con esclusivo riguardo alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, che in caso di deposito, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste, di una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possibilità di presentare le liste di candidati alla carica di Sindaco effettivo e Sindaco supplente sino al terzo giorno successivo a tale data; in caso di proroga del termine, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà
- Indicare le modalità di invio delle liste (es indirizzo di posta elettronica)

Avviso di convocazione

Art. 125-bis, comma 4, Tuf - contenuto dell'avviso

d-bis) modalità e termini di presentazione delle liste per organi di amministrazione e controllo

- Precisare che, con specifico riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- Per quanto riguarda la composizione delle liste, ricordare (i) le disposizioni normative e statutarie sui requisiti di **onorabilità**, **professionalità** ed **indipendenza** degli Amministratori, sia (ii) le disposizioni normative e statutarie in materia di equilibrio tra generi (due quinti, da componenti del genere meno rappresentato (se del caso, arrotondato per eccesso all'unità superiore).
- Ricordare di indicare nelle liste quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto e dal Codice di Corporate Governance e da ogni altra informazione o dichiarazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto
- Invitare a prendere visione degli eventuali orientamenti agli azionisti
- Fornire informazioni sulle modalità attraverso le quali si procederà all'elezione

Avviso di convocazione

Art. 125-bis, comma 4, Tuf - contenuto dell'avviso

- Con specifico riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, ricordare che ciascun socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e che un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità
- Per quanto riguarda la composizione delle liste, precisare che devono essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni
- Ricorda che trovano applicazione sia (i) le disposizioni normative e statutarie sui requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei Sindaci oltre che sulle cause di ineleggibilità e decadenza, che (ii) le disposizioni normative e statutarie in materia di equilibrio tra generi

(l'organo di controllo deve essere composto, per almeno due quinti, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento obbligatorio, in caso di numero decimale, all'intero superiore, ad eccezione di organi formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore)

La Relazione sul governo societario

Il Codice di Corporate Governance

- Il Codice di Corporate Governance si rivolge a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") gestito da Borsa Italiana
- L'adesione al Codice è volontaria ed è esplicitata nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
- Ciascun articolo del Codice è suddiviso in **principi** (che definiscono gli obiettivi di una buona governance) e in **raccomandazioni** (che indicano i comportamenti che il Codice reputa adeguati a realizzare gli obiettivi indicati nei principi)
- Il Codice è neutrale rispetto al modello societario concretamente adottato dalla società (tradizionale; "one-tier" che include per le società italiane il modello monistico; "two-tier" che include per le società italiane il modello dualistico), purché esso rifletta l'attribuzione di funzioni degli organi sociali descritta nelle "definizioni" del Codice

Il Codice di Corporate Governance (1/5)

- Le società adottano il Codice con prevalenza della sostanza sulla forma e applicano le sue raccomandazioni secondo il criterio del “comply or explain”
- Ogni società che aderisce al Codice fornisce nella relazione sul governo societario informazioni accurate, di agevole comprensione ed esaustive, se pur concise, sulle modalità di applicazione del Codice
- Nella relazione sul governo societario le società illustrano come hanno concretamente applicato i principi del Codice
- La scelta di discostarsi da una o più raccomandazioni del Codice può dipendere da fattori interni ed esterni alla società, in base ai quali la pratica raccomandata dal Codice potrebbe non essere funzionale o compatibile con il suo modello di governance.

Il Codice di Corporate Governance (2/5)

- L'adesione al Codice implica però che ciascuno scostamento sia chiaramente indicato nella relazione sul governo societario e che le società:
 - spieghino in che modo la best practice raccomandata dal Codice è stata **disattesa**;
 - descrivano i **motivi** dello scostamento;
 - descrivano come la **decisione** di discostarsi è stata presa all'interno della società;
 - se lo scostamento è limitato nel tempo, indichino **a partire da quando** prevedono di applicare la relativa best practice;
 - descrivano l'eventuale **comportamento adottato** in alternativa alla best practice da cui si sono discostate e spieghino come tale scelta realizzi l'obiettivo sotteso ai principi del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario.

Il Codice di Corporate Governance (3/5)

Al fine di assicurare un'applicazione proporzionale del Codice, alcune raccomandazioni sono graduate in ragione della dimensione e degli assetti proprietari della società, prevedendo:

- un insieme di raccomandazioni rivolte alle sole **società di maggiori dimensioni**
modalità semplificate per l'applicazione di alcune raccomandazioni da parte delle società **diverse** da quelle "grandi";
 - Società grandi: capitalizzazione superiore a 1 mld di euro
- l'adeguamento di alcune raccomandazioni alle **società a proprietà concentrata**
 - Società in cui uno o più soci che partecipano (direttamente o indirettamente) a un patto parasociale dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea

Il Codice di Corporate Governance (5/5)

I contenuti del Codice:

- Ruolo dell'organo di amministrazione
- Composizione degli organi sociali
- Funzionamento dell'organo di amministrazione e ruolo del presidente
- Nomina degli amministratori e autovalutazione dell'organo di amministrazione
- Remunerazione
- Sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Codice di Corporate Governance (5/5)

La sostenibilità nel Codice di Corporate governance

Definizione

Art. 1 – Ruolo
dell'organo di
Amministrazione

Art. 5 – Remunerazione

Art. 6 – Internal control
and risk management
system

Guida la società perseguendone il successo sostenibile

Il Presidente promuove le attività di induction funzionali al successo sostenibile della società

La Politica di remunerazione è funzionale a perseguire il successo sostenibile della società

Il Sistema di controllo interno è l'insieme di regole e procedure al fine di contriuire a garantire il successo sostenibile della società

Il Codice di Corporate Governance (4/5)

- L'applicazione del Codice è facilitata da una raccolta di chiarimenti, nella forma di Q&A, periodicamente aggiornata tenendo conto anche delle eventuali istanze presentate dalle società che aderiscono al Codice.
- Format di Borsa italiana IX edizione - gennaio 2022
 - evidenziate le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo all'obbligo stabilito dall'art. 123-bis TUF (alcune informazioni sono accorpate secondo un criterio di omogeneità per materia)
 - sono inserite ulteriori informazioni ritenute opportune per una più ampia trasparenza verso il mercato sebbene non obbligatorie ai fini dell'adempimento di legge
 - sono richiamate le informazioni (pertinenti in materia) richieste da altre disposizioni

La Relazione sul Governo Societario (1/3)

Codice di Corporate Governance

- **Art. 123-bis Tuif** (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)
 - D. Lgs. n. 229/2007 (recepimento direttiva 2004/25/CE): Introduzione art. 123-bis Tuf (Informazione sugli assetti proprietari)
 - D. Lgs. n. 173/2008 (recepimento direttiva 2006/46/CE)
- **Art. 89-bis RE:** Informazioni sull'adesione ai codici di comportamento (obbligo di informativa in caso di mancata adesione)
- **Art. 124-ter Tuif:** Informazione relativa ai codici di comportamento
- **Art. 89-ter RE**
- **Art. 149, co. 1, lett. c –bis) Tuif :** Vigilanza del collegio sindacale su modalità di concreta attuazione delle regole di governance previste da codici di comportamento

Rapporto del Comitato Governance e Raccomandazioni

- Relazione sull'evoluzione della *corporate governance* in Italia (11° Rapporto sull'applicazione del Codice di autodisciplina)
- Lettera annuale del Presidente del Comitato per la *Corporate Governance*
- Invito a sottoporre «Rapporto 2023» e «Raccomandazioni del Comitato per il 2024» all'esame del Consiglio di Amministrazione e dei comitati competenti per analizzare l'allineamento delle prassi della società con quanto raccomandato e a individuare eventuali lacune nell'applicazione o nelle spiegazioni fornite
- Assicurare che i citati documenti siano adeguatamente considerati nell'attività di autovalutazione del CdA e dei comitati endo-consiliari
- La lettera è invitata anche al Presidente dell'organo di controllo per le opportune valutazioni, in considerazione della responsabilità in capo a tale organo di vigilare sulle modalità di concreta attuazione del Codice

Rapporto del Comitato Governance e Raccomandazioni

A fine 2022, il **95%** delle società italiane con azioni quotate sull'EXM ha dichiarato formalmente di aderire al nuovo Codice di Corporate Governance.

10 casi di non adesione

Dalle *Rel Corp Gov* pubblicate nel 2023: circa il **93%** ha considerato le raccomandazioni contenute nella Lettera del Presidente del Comitato

- **Piano industriale**

Invito a fornire adeguata disclosure sul coinvolgimento dell'organo di amministrazione nell'esame e nell'approvazione del piano industriale e nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine

- **Informativa pre-consiliare**

Invito a dare adeguata motivazione nella Rel Corp Gov in caso di deroga alla tempestività dell'informativa pre-consiliare per ragioni di riservatezza, eventualmente prevista nei regolamenti del consiglio e/o adottata nelle prassi

Rapporto del Comitato Governance e Raccomandazioni

- **Orientamenti sulla composizione ottimale**

Invito a indicare chiaramente e dare adeguata motivazione nella Rel Corp Gov della mancata espressione, in occasione del rinnovo, dell'orientamento e della mancata richiesta, a chi presenta una lista lunga, di fornire adeguata informazione circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso.

Invito altresì a indicare come i tempi di pubblicazione dell'orientamento siano stati ritenuti congrui per consentire u 'adeguata considerazione da parte di chi presenta le liste di candidati

- **Voto maggiorato**

Invito a dare adeguata *discosure*, nelle proposte dell'organo di amministrazione all'assemblea sull'introduzione del voto maggiorato, delle finalità della scelta e degli effetti attesi sugli assetti proprietari e di controllo e sulle strategie future e a fornire adeguata motivazione dell'eventuale mancata *discosure* di questi elementi

La Relazione sul Governo Societario (2/3)

■ I Parte della relazione:

- descrizione «dettagliata» degli assetti proprietari della società (cfr. primo comma art. 123-bis Tuf)



- Struttura capitale sociale
- Restrizione al trasferimento di titoli
- Partecipazioni rilevanti nel capitale
- Titoli che conferiscono diritti speciali di controllo
- Meccanismo esercizio diritti di voto in sistema di partecipazione azionaria dipendenti
- Restrizione al diritto di voto
- Accordi noti alla società ex 122 Tuf
- Accordi significativi in materia di change of control
- Accordi tra società e amministratori in casi di dimissioni, licenziamenti, cessazione di rapporto
- Nomina e sostituzione amministratori e modifiche statutarie
- Esistenza deleghe per aumenti di capitale

■ II Parte della relazione:

- Dichiarazione di adesione e motivazione mancata adesione ad una o più disposizioni
- Descrizione scelte di governance ulteriori rispetto a legge e regolamenti effettivamente applicati dall'emittente
- Altre informazioni (cfr. secondo comma art. 123-bis Tuf)



- Composizione e funzionamento CdA/collegio sindacale/comitati
- Principali caratteristiche SCIR
- Funzionamento assemblea

La Relazione sul Governo Societario (1/4)

Art. 123-bis, comma 2, lett. d-bis):

- Descrizione delle **politiche in materia di diversità** applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo relativamente ad aspetti quale età, composizione di genere, percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche
- Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta

La Relazione sul Governo Societario (3/3)

Chi approva la relazione sugli assetti proprietari e il governo societario?

- **Art. 123-bis, co.3:** chiarisce che la competenza è del CdA

Come pubblicare?

- Nella relazione sulla gestione
- In una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di amministrazione e pubblicata **congiuntamente** alla relazione sulla gestione
- In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell'emittente dove è pubblicato tale documento

Il giudizio della società di revisione sulla Relazione sul Governo Societario

- Esprime il giudizio di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. N.39/2010 sulle seguenti informazioni
 - partecipazioni rilevanti
 - Possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo
 - Restrizioni al diritto di voto
 - Norme applicabili a nomina e sostituzione degli amministratori
 - Deleghe per aumento di capitale
 - Principali caratteristiche sistema di controllo interno
- verifica che siano state fornite le informazioni su altre informazioni di cui al comma 2)

La Relazione sulla remunerazione

La Relazione sulla remunerazione (1/4)

- Almeno **ventuno giorni** prima della data dell'assemblea, le società con azioni quotate mettono a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento
- La relazione è articolata nelle due sezioni previste ai commi 3 e 4 ed è approvata dal consiglio di amministrazione
- La prima sezione della relazione illustra in modo chiaro e comprensibile
 - a) la **politica della società** in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo
 - b) le **procedure utilizzate** per l'adozione e l'attuazione di tale politica

La Relazione sulla remunerazione (2/4)

3-bis. La politica di remunerazione contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società e illustra il modo in cui fornisce tale contributo.

Le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione di cui al comma 3 con la cadenza richiesta dalla durata della politica e comunque **almeno ogni tre anni** o in occasione di modifiche della politica medesima.

Le società attribuiscono compensi solo in conformità con la politica di remunerazione da ultimo approvata dai soci.

La Relazione sulla remunerazione (2/4)

In presenza di **circostanze eccezionali** le società possono derogare temporaneamente alla politica di remunerazione, purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può derogare.

Per circostanze eccezionali si intendono solamente situazioni in cui la deroga alla politica di remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato.

La Relazione sulla remunerazione (3/4)

3-ter. La deliberazione prevista dal comma 3-bis è **vincolante**. Qualora l'assemblea dei soci non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti.

La società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile

La Relazione sulla remunerazione (4/4)

- La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma aggregata, salvo quanto previsto dal regolamento emanato ai sensi del comma 8, per i dirigenti con responsabilità strategiche
- fornisce un'adeguata rappresentazione di **ciascuna delle voci che compongono la remunerazione**, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento⁹⁵⁶;
- illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.